



## MARISTAER GROTTAGLIE

### ***SPECIFICA TECNICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BARBERIA PRESSO LOCALE DEDICATO DI MARISTAER GROTTAGLIE.***

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto del servizio**

Affidamento in concessione della gestione del servizio barberia presso locale dedicato di Maristaer Grottaglie.

Il servizio sarà espletato presso apposito locale situato nell'interno della struttura nel Comprensorio dell'aeroporto militare la cui planimetria ("Annesso 1") è da considerarsi parte integrante della presente specifica tecnica.

L'affidamento in concessione dovrà avvenire nel rispetto delle modalità di cui all'art. 473 del D.P.R. n° 90/2010 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare), del LIBRO IV del Codice degli Appalti D.Lgs. 36 del 2023, della Legge 174 del 2005 recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e del regio Decreto nr 1265 del 1934 recante "Testo unico delle leggi sanitarie".

Con il presente disciplinare sono indicati i servizi minimi ed essenziali che l'Affidataria dovrà necessariamente assicurare.

Il locale dovrà essere attrezzato a cura e spese dell'Affidataria almeno con il seguente materiale di cui garantirà il mantenimento in efficienza comprensivo degli allacci idrici/elettrici necessari:

- N° 1 o 2 postazioni di lavoro complete (incluso tutto il materiale necessario per il servizio come lavatesta, sterilizzatore, phon, etc.);
- N° 1 o 2 poltrone ergonomiche;
- N° 1 o 2 sedute per il personale in attesa;
- Scaffalatura idonea necessaria per il servizio.

La collocazione all'interno del locale di ogni altro materiale ritenuto necessario da parte dell'Affidataria per il miglioramento del punto vendita dovrà essere concordata con il Responsabile del procedimento per la fase esecutiva (d'ora in poi RPPE).

L'orario di apertura sarà il seguente:

- lunedì dalle ore 08:00 alle ore 16:00;
- martedì - venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 con la possibilità di estendere fino alle ore 16:00;
- sabato e domenica chiuso.

Il servizio di barberia dovrà essere garantito per un minimo di tre (3) giorni alla settimana, individuati a discrezione del concessionario e da dettagliare nel successivo eventuale Atto di concessione, nel rispetto delle esigenze organizzative del servizio e dell'utenza. È altresì prevista la facoltà per il concessionario di svolgere l'attività nei giorni compresi tra il martedì e il venerdì, anche con apertura limitata alla mezza giornata, fino alle ore 12:00, fermo restando il rispetto del numero minimo di giornate settimanali di apertura. Inoltre:

- i periodi di chiusura totale saranno concordati con il Comando in occasione delle festività di Pasqua, Natale, periodo estivo e le varie festività.
- il personale impiegato dovrà essere di gradimento del Comando che potrà disporre la sostituzione di quel personale non ritenuto idoneo;

- il personale impiegato dovrà indossare indumenti da lavoro adeguati alle prestazioni che è chiamato ad assolvere (preferibilmente camicia/giacca e pantaloni) assicurando che gli stessi siano mantenuti sempre in perfetto stato di efficienza e pulizia per assicurare il miglior decoro;
- eventuale materiale ed attrezzature dell'A.D. presenti nei locali assegnati saranno oggetto di verifica dello stato d'uso e affidate in custodia alla ditta che, a partire dall'assunzione del servizio, ne garantirà il mantenimento in efficienza per tutta la durata della convenzione;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi sui generi in vendita senza che l'Affidataria possa rifiutarsi pena l'applicazione di penalità. Qualora dovessero verificarsi ripetute inefficienze del servizio imputabili a carenza di personale, questa Amministrazione potrà pretendere in qualunque momento l'inserimento di ulteriori unità lavorative.

L'affidataria dovrà inoltre provvedere con proprio personale al rassetto ed alla pulizia dei locali adibiti a barberia/parrucchiere.

## **Articolo 2**

### **Valore della concessione e importi a base d'asta**

Il valore stimato della concessione è di € 30.000,00 (trentamila/00) annui ed è calcolato sulla media degli introiti degli anni precedenti. Il valore totale stimato della concessione, tenuto conto degli eventuali rinnovi e della proroga eventuale di sei mesi ammonta ad € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00).

L'offerente dovrà presentare un'offerta tecnica ed una economica utilizzando il modello riportato nell'Allegato 4 e Allegato 6.

L'offerta economica sarà rappresentata dallo sconto medio percentuale ricavato dallo sconto unico offerto per ogni servizio, con due cifre decimali dopo la virgola.

## **Articolo 3**

### **Obblighi a carico dell'Affidataria del servizio**

L'Affidataria si impegna ad assicurare le attività di cui sopra nel rispetto della normativa vigente, ed è tenuta a:

- osservare in materia tributaria le disposizioni previste dalla normativa di legge applicabile alla propria forma giuridica;
- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e *ss.mm.ii.*;
- impiegare nella gestione dei servizi personale che, oltre ad appartenere alla categoria e al livello professionale idonei alle mansioni da svolgere, sia in numero sufficiente per poter garantire un livello ottimale dei servizi che la stessa è chiamata a gestire;
- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'A.D. e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose. In particolare, sarà responsabile dell'opera del personale dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni, soggezioni o cautele previste dalla legge;
- comunicare il nominativo del rappresentante legale e, ove presente, dei membri del C.d.A.;
- consegnare, prima di iniziare il servizio, l'elenco dei nominativi di tutto il personale da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché i dati relativi al tipo di contratto d'assunzione, i compiti ed il ruolo di ciascuno, nonché, i criteri di copertura assicurativa, previdenziale ed assistenziale degli stessi;

- approntare e tenere aggiornati i libri obbligatori, i documenti contabili e fiscali previsti dalla normativa vigente;
- esporre il listino prezzi, preliminarmente approvato da questa Amministrazione, per tutti i servizi offerti agli utenti;
- non arrecare danni alle infrastrutture, così come ricevute all'atto dell'assegnazione con il relativo verbale di consegna delle stesse;
- consentire periodici controlli da parte degli incaricati dell'Amministrazione Difesa;
- comunicare immediatamente eventuali variazioni delle cariche in seno al C.d.A. dell'Affidataria;
- non apportare alcuna modifica ed innovazione ai locali ed alle attrezzature, compresi gli impianti, senza la preventiva autorizzazione di questa Amministrazione;
- tenere i locali e le attrezzature in perfetto stato di manutenzione e si impegna a far uso dei beni concessi in affidamento. Si impegna, inoltre, a restituirli alla scadenza dell'affidamento in concessione, nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti dall'A.D., salvo il normale deperimento derivante dall'uso;
- oltre alla prevista manutenzione ordinaria, è a carico dell'affidataria la manutenzione straordinaria di tutta l'attrezzatura eventualmente concessa in affidamento, in quanto strumentale alla concessione, ed indispensabile per offrire il servizio. L'elenco di tutta l'attrezzatura verrà esplicitato nel verbale di consegna dei luoghi.
- segnalare immediatamente ogni danno o atto che interessi il regolare funzionamento del servizio.

#### **Articolo 4**

##### **Condizioni di carattere generale**

L'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale è subordinato all'accettazione delle seguenti condizioni di carattere generale che saranno espressamente ribadite nella stipula dell'Atto Negoziale afferente alla concessione dei servizi:

- l'affidamento del servizio è conferito a rischio e pericolo dell'aggiudicataria, che ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione o molestia proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa;
- l'Amministrazione condiziona l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facoltà di sospenderlo al sopravvenire di esigenze funzionali ed organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attività affidate;
- l'esecuzione dell'attività affidata non può essere ceduta neppure parzialmente, se non previa autorizzazione dell'Autorità concedente, ferma restando, in ogni caso, la titolarità della concessione in capo all'Affidatario. Nel caso di concessione di detta esecuzione, l'affidatario si impegna a revocare tale cessione, tenendo salva l'A.D. da qualsiasi forma di rivalsa da parte di Terzi, qualora la persona giuridica concessionaria sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'A.D. incompatibili con la cura indiretta di un servizio di pubblico interesse;
- L'affidamento decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'Ente cui è costituito l'Organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale;
- L'Amministrazione, con apposita comunicazione scritta, si riserva la facoltà, per imprevedibili esigenze di Forza Armata, di risolvere integralmente o parzialmente la presente concessione in qualsiasi momento, senza che il Concessionario possa avanzare pretese di sorta per tale anticipata risoluzione, anche in caso di sopravvenuta stipula di apposita convenzione CONSIP a cui la F.A. intenderà aderire o in caso di stipula di Attività Negoziali (Accordi Quadro o altro) effettuate da parte degli Enti Centrali di F.A.

- L'affidamento è revocato per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti dell'Affidataria, accertati insindacabilmente dall'A.D. nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate;
- L'Affidataria è responsabile in proprio per tutti gli adempimenti fiscali relativi all'esercizio delle attività in concessione, nonché per quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali prescritti dalle norme vigenti in favore del personale comunque impiegato, stabilmente o temporaneamente, per l'esercizio di dette attività; in ogni caso tenendo salva l'A.D. da qualsiasi forma di rivalsa da parte di detto personale e/o di terzi. Fermo restando che l'A.D. in nessun caso può stabilire rapporti diretti con il personale impiegato nell'esecuzione delle attività, se non per il tramite del rappresentante legale del concessionario, l'A.D. stessa, nell'esercizio della funzione di vigilanza, può verificare, in qualsiasi momento, la piena adempienza da parte dell'Affidataria a tutti gli anzidetti obblighi di legge.

### **Articolo 5**

#### **Oneri a carico dell'Affidataria**

Sono a carico del gestore i seguenti oneri:

1. canone di concessione demaniale relativo all'uso della struttura che verrà definito dall'Agenzia del Demanio al momento della sottoscrizione. A titolo puramente conoscitivo, si può ipotizzare un importo di massima pari ad euro 1.000,00 (mille/00) annui;
2. consumo energia elettrica;
3. consumo acqua potabile;
4. pagamento di tutti gli oneri fiscali di natura comunale, provinciale, regionale e nazionale quali TARI ecc.;
5. spese per la pulizia dei locali oggetto di concessione, assicurando il decoro e l'igiene degli stessi;
6. spese per la costituzione di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio e delle polizze assicurative indicate al successivo articolo 8;
7. spese per la ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti e macchinari eventualmente concessi in affidamento, e l'ordinaria manutenzione dei locali.

### **Articolo 6**

#### **Oneri a carico dell'Amministrazione**

L'A.D. assume a proprio carico le spese per la straordinaria manutenzione dei locali e dei materiali durevoli/attrezzature in uso e di proprietà dell'A.D., salvo diversa indicazione riportata in sede di **offerta tecnica**.

### **Articolo 7**

#### **Obblighi della Ditta Affidataria inerenti all'esercizio**

L'Affidataria è tenuta a:

1. nominare un Referente quale unico collegamento nei confronti dell'Amministrazione per tutti gli aspetti inerenti alla gestione ed al coordinamento delle attività previste nella Concessione, i cui riferimenti (nominativo, recapito telefonico, e-mail e PEC) dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della data di avvio del servizio. Tale figura deve essere dotata di adeguate competenze professionali, di idonea esperienza in ruoli simili e analoghi, di idoneo inquadramento contrattuale con riferimento al CCNL di riferimento, di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale.  
Il Referente rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dall'Amministrazione e/o dal Gestore si intendono fatte al Concessionario; parimenti tutte

le comunicazioni da parte del Concessionario all'Amministrazione devono pervenire esclusivamente dal Referente.

Il Referente del Servizio dovrà essere reperibile nell'arco dell'intera giornata lavorativa. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo (ferie, malattia, infortunio, ecc..), il Concessionario dovrà provvedere alla sua sostituzione dando tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto al RPPE.

Nel caso di impedimento permanente del Referente, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata della Concessione, un nuovo Referente con equivalenti capacità tecnico-professionali ed esperienza lavorativa, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina. L'Amministrazione, per contro, può richiedere la sostituzione, dandone adeguata motivazione, del Referente senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso il Concessionario deve provvedere alla sostituzione del Referente entro 15 giorni naturali consecutivi dalla richiesta;

2. impiegare, per l'espletamento dei servizi affidati e per le attività dalla stessa promosse, personale idoneo, qualificato e nel numero necessario, al quale dovrà essere corrisposto un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dai regolamenti degli albi professionali. L'Amministrazione avrà la facoltà di provvedere periodicamente alla verifica dello status e dei requisiti del personale impiegato. Nei confronti del personale dipendente dovrà essere applicato dal gestore il trattamento giuridico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti leggi in materia di lavoro;
3. sostituire il personale impiegato che l'A.D. ritenga eventualmente non idoneo o non gradito, a suo insindacabile giudizio;
4. astenersi dall'espone all'interno dei locali concessi, sulle pareti interne e sugli espositori dei prodotti, manifesti e/o messaggi pubblicitari.

Gli arredi e le attrezzature eventualmente forniti dal Concessionario dovranno essere mantenuti in perfetto stato d'uso per tutta la durata della Concessione e ogni necessaria sostituzione di arredi ed attrezzature, sarà a totale carico dello stesso. Tutte le attrezzature e tutti gli arredi forniti dal Gestore resteranno di sua proprietà alla scadenza del contratto.

A seguito dell'installazione di nuove attrezzature, il Concessionario, a propria cura e spese, è tenuto a mettere a norma gli impianti elettrici ed idraulici, qualora questo fosse necessario, e a presentare il certificato di conformità.

## **Articolo 8**

### **Clausola sociale per la stabilità occupazionale del personale impiegato**

In applicazione dell'articolo 57 del D. Lgs. nr. 36/2023 e delle Linee Guida ANAC nr. 13, l'aggiudicataria dovrà prioritariamente assumere a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a patto che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta.

## **Articolo 9**

### **Garanzie**

L'operatore economico si obbliga, prima della stipula dell'atto negoziale a stipulare una o più polizze assicurative fideiussorie con una Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n° 3:

1. a copertura dei molteplici rischi inerenti alla gestione, anche derivanti da dolo e/o colpa grave del personale del concessionario e con rinuncia espressa alla rivalsa verso l'Amministrazione, inclusi i rischi di danni ai locali e alle cose ivi contenute per incendi, esplosioni, scoppi e furti. Tale polizza

dovrà avere un valore di massimale minimo di euro 200.000,00 da intendersi quale forfettario del controvalore dell'intero immobile dato in concessione;

2. a copertura dei molteplici rischi da responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a persone o cose (con massimale minimo di euro 2.500.000,00).

Il concessionario dovrà subordinare l'effettivo inizio dell'erogazione dei servizi alla trasmissione delle suddette polizze assicurative e relative quietanze di pagamento a questa amministrazione (al fine di evitare ritardi nell'assunzione dei servizi è ammessa la trasmissione a mezzo PEC, seguita dalla consegna entro cinque giorni degli originali o loro copia conforme);

## **Articolo 10**

### **Avvio della gestione e concessione demaniale**

L'Affidataria dovrà dare inizio al servizio entro 15 gg solari dalla stipula dell'Atto Negoziale che sarà predisposto a cura di questo Servizio Amministrativo.

La Ditta dovrà stipulare apposito atto concessivo del bene demaniale rivolgendosi all'Autorità/Ufficio competente per le formalità di rito fornendone copia a questa A.D..

Alla scadenza della convenzione, tutte le merci esistenti nei locali dovranno essere ritirate dalla Ditta.

In nessun caso potranno essere accampate pretese di sorta verso l'Amministrazione per le merci in giacenza risultate invendute.

## **Articolo 11**

### **Consumi elettrici/idrici e occupazione delle aree pubbliche**

Gli oneri derivanti dal consumo di energia elettrica ed acqua potabile sono a carico della ditta aggiudicataria del servizio, così come le spese di installazione e manutenzione dei contatori a defalco, qualora non già presenti, da installarsi a monte degli impianti esistenti, previa autorizzazione di questa amministrazione difesa.

Per quanto riguarda l'occupazione/uso del bene demaniale ove situare le postazioni secondo la procedura di cui al precedente articolo, la ditta si impegna al pagamento anticipato del canone, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità/Ufficio concedente. In proposito, la ditta si impegna a fornire tempestivamente a questo Comando, copia delle ricevute comprovanti il pagamento del canone, prendendo fin d'ora atto che gli oneri saranno determinati dall'Agenzia Demanio competente per territorio.

## **Articolo 12**

### **Durata della convenzione**

**L'affidamento del servizio di gestione, di cui al presente bando, ha validità per un periodo di anni 1 (uno).**

**Per quanto attiene l'eventuale rinnovo dell'affidamento di tali servizi, esso potrà avvenire di anno in anno, per un massimo di tre anni, su insindacabile giudizio di questa Amministrazione e senza alcun obbligo di motivazione, impegnandosi a garantire la continuità dei servizi per l'intero periodo.** Il rinnovo verrà esercitato dall'Amministrazione con l'invio di un'apposita comunicazione scritta a mezzo PEC **entro e non oltre 30 giorni prima dalla scadenza della convenzione.**

Qualora al termine della concessione fosse necessaria la prosecuzione e la continuità dell'attività, al fine della realizzazione ottimale dei servizi intrapresi e senza possibilità di provvedervi altrimenti, l'Amministrazione potrà disporre una proroga della stessa per un tempo determinato comunque non eccedente sei mesi.

In caso di mancato rinnovo, l'Affidataria avrà comunque l'onere di adempiere a tutti gli obblighi della convenzione per ciò che attiene i predetti servizi **sino alla scadenza della convenzione stessa.** L'Amministrazione, ove intervengano motivi di pubblico interesse, a suo insindacabile giudizio,

potrà **interrompere la convenzione** in qualsiasi momento, senza che l’Affidataria possa avanzare pretese di sorta per tale anticipata interruzione.

Alla cessazione del rapporto, anche se dovuta a cause di risoluzione e decadenza del contratto, la ditta Affidataria è tenuta a restituire i locali nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l’uso.

La ditta, al verificarsi di eventi o circostanze che dovessero rendere necessaria la tempestiva chiusura della struttura, è tenuto a darne immediatamente notizia a questo Comando tramite PEC ([maristaer@postacert.difesa.it](mailto:maristaer@postacert.difesa.it)) o fax al n. 099 5629336.

### **Articolo 13 Inadempienze e Penalità**

Previo congruo preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al Concessionario, salvo casi di indifferibile urgenza, l’Amministrazione si riserva di sospendere totalmente o parzialmente il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici.

In caso di sciopero del personale del Concessionario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, deve essere avvertito con la massima sollecitudine il RPPE.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Si intende per forza maggiore ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere a uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. Manchevolezze o ritardi nell’avere a disposizione attrezzature o materiali, vertenze di lavoro, sciopero del personale del Concessionario o difficoltà finanziarie, non costituiscono cause di forza maggiore, salvo che il Concessionario non offra prova contraria. Se una delle parti si trova in caso di forza maggiore, avvisa l’altra parte a mezzo PEC senza indugio e nel più breve tempo possibile precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento. Le parti sono comunque tenute ad adottare ogni provvedimento necessario per ridurre al minimo gli eventuali danni risultanti da un’interruzione dovuta a forza maggiore.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dalle cause di forza maggiore, l’Amministrazione si riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti e l’applicazione delle penali come di seguito dettagliato.

L’esecuzione del servizio è sottoposta al controllo e alla verifica del RPPE che potrà essere affiancato da uno o più assistenti.

Per ogni inadempienza riscontrata nell’esecuzione o conduzione del servizio il RPPE formulerà apposita diffida scritta, che sarà consegnata e firmata per ricevuta dal Referente designato dall’impresa aggiudicataria.

Quest’ultima, nell’esecuzione del servizio ha l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge ed ai regolamenti che riguardano il servizio stesso.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di applicare al Concessionario le penalità nei seguenti casi:

- ritardo avvio servizio o mancata apertura giornaliera: per ogni giorno di ritardo/chiusura penale pari a € 100,00;
- aumento arbitrario dei prezzi dei prodotti o dei servizi: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 50,00;
- anticipata chiusura o di ritardo nell’apertura del servizio giornaliero, superiore ai 15 minuti, o per situazioni che implicano il mancato rispetto degli orari, che creino comunque grave disservizio: € 20,00 ogni 30 minuti di anticipo chiusura e/o ritardo apertura;

Oltre all'applicazione delle relative penali, è in ogni caso fatta salva la possibilità per l'A.D. di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento in caso di:

- mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e quant'altro previsto dalle leggi in materia: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 100,00;
- altre prestazioni non conformi alle prescrizioni del presente atto: per ogni infrazione accertata, penale da un minimo di € 20,00 a un massimo di € 300,00, in ragione della tipologia e della gravità dell'infrazione, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
- mancata o errata manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, salvo il risarcimento di danni ulteriori: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di 1.000,00 per ogni contestazione a insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- recidiva nelle mancanze di cui al paragrafo precedente: incremento del 20% della relativa penale a partire dalla terza contestazione.

Alla contestazione dell'inadempimento, l'Affidataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Il RPPE nel caso valuti positivamente le controdeduzioni, ne dà comunicazione all'Affidataria entro il termine di 15 giorni; in caso contrario le controdeduzioni s'intendono non accolte e il Concessionario dovrà provvedere al pagamento della penale. In ogni caso, resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore.

#### **Articolo 14**

##### **Risoluzione del contratto di gestione**

È facoltà dell'Amministrazione della Difesa risolvere il contratto di gestione qualora:

1. le strutture dei locali concessi in uso vengano adibite, anche parzialmente, ad usi diversi da quelli indicati in convenzione, senza autorizzazione dell'Amministrazione;
2. si verificano, in generale, gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidataria, perduranti anche a seguito di formali contestazioni rimaste inevase;
3. vengano accertate inadempienze gravi nella conduzione del servizio, quali la perdurante mancanza di personale in numero adeguato rispetto al servizio offerto;
4. venga riscontrato ed accertato un reiterato e perdurante abbassamento dei livelli di servizio offerti;
5. si verifichi il mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio, previa diffida.

La pronuncia di decadenza dal diritto di conduzione della gestione del servizio dovrà essere preceduta da preventiva constatazione dei fatti addebitati da parte dell'Amministrazione, con contemporanea fissazione del termine di giorni trenta entro il quale l'Affidataria può presentare le proprie controdeduzioni.

Competerà all'Amministrazione il diritto al risarcimento dei danni per i casi in cui la risoluzione anticipata dell'Atto Negoziale sia dovuta a causa imputabile alla ditta Affidataria o connessa con colpe o comportamenti negligenti della stessa.

#### **Articolo 15**

##### **Tutela del segreto militare**

È fatto divieto alla Ditta appaltatrice, che ne prende atto a tutti gli effetti, ed in particolare a quelli delle leggi penali e delle norme sulla tutela del segreto militare, di diffondere con qualsiasi mezzo notizie e dati di cui venissero comunque a conoscenza nel corso dei rapporti con l'A.D.

L'assuntore è pertanto tenuto ad adottare nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri dipendenti.

# DISCIPLINARE TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

## 1. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 sulla base dei seguenti elementi e relativi pesi, per un totale massimo di 100 punti, articolati come appresso specificato:

$$P_{TOT} = P_T + P_E$$

dove:

$P_{TOT}$  = "Punteggio totale"; valore massimo 100;

$P_T$  = "Punteggio offerta tecnica": valore massimo 70;

$P_E$  = "Punteggio offerta economica": valore massimo 30.

La Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs 36/2023 attribuirà a ciascuno dei criteri di valutazione, di seguito riportati, i punteggi prestabiliti descritti nel prosieguo, valutando quale migliore la proposta che risulterà complessivamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, per le prestazioni di cui alla presente procedura negoziale.

I punti/coefficienti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la terza cifra decimale sarà compresa tra 1 e 4, per eccesso se la terza cifra sarà compresa tra 5 e 9.

Conseguentemente, l'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio totale  $P_{TOT}$  più alto sulla base della graduatoria ottenuta.

### 1.1 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio massimo conseguibile per l'offerta tecnica  $P_T$  è pari a 70 punti di cui:

Il punteggio attribuibile all'offerta tecnica di ciascun concorrente è ottenuto con la seguente formula:

$$P_{Ti} = (A_1 + A_2 + A_3 + A_4)$$

dove  $P_{Ti}$  = punteggio tecnico concorrente i-esimo;

$A_1, A_2, A_3, A_4$  = criteri qualitativi

Il punteggio massimo conseguibile per l'offerta tecnica  $P_T$  è pari a 70 punti di cui:

$A_1=20pt; A_2=25pt; A_3=10pt; A_4=15pt$

### 1.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo conseguibile per l'offerta economica  $P_E$  è pari a 30 punti.

Il punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica, espressa in termini di sconto percentuale offerto, sarà determinato in ragione della seguente formula:

$$P_E = 30 * (R_i / R_{max})$$

Dove:

$R_i$  = ribasso percentuale offerto dal concorrente "i-esimo";

$R_{max}$  = maggior ribasso percentuale offerto tra le offerte economiche presentate.